

San Marino, 8 ottobre 2017/1717 d.F.R.

Agli

Ecc.mi CAPITANI REGGENTI

SAN MARINO

Istanza n.9

Arengo del
08/10/2017

I sottoscritti cittadini sammarinesi,

considerato che, in base all'art. 10 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, "la Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente naturale";

considerato che l'ordinamento giuridico sammarinese riconosce la rilevanza dell'impatto ambientale degli impianti di depurazione, come attesta la loro inclusione fra gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in base all'art. 172, comma 1, numero 13, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Codice ambientale");

considerato che il Codice ambientale definisce l'inquinamento atmosferico come "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", potendosi evidentemente ricomprendere nella suddetta definizione anche l'inquinamento olfattivo, in quanto le emissioni odorigene sono potenzialmente in grado di ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente;

si pregiano sottoporre all'attenzione degli Ecc.mi Capitani Reggenti la presente

ISTANZA D'ARENDO

"affinché sia previsto, attraverso opportuna modifica del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 (Codice ambientale), l'espresso divieto di realizzazione di impianti di depurazione in prossimità di zone abitate e/o residenziali".

In fede

